

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2271**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, GIARETTA e VERALDI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 2003**

—————

Modifica all’articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999,  
n. 141, in materia di cessione delle azioni dell’«Acquedotto  
pugliese Spa» alle regioni Basilicata, Puglia, Campania e Molise

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), all'articolo 25, comma 4, di modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, ha disposto la cessione alle regioni Puglia e Basilicata delle azioni dell'«Acquedotto pugliese Spa», in maniera proporzionale al numero degli abitanti.

Si tratta di una decisione che oggettivamente presenta motivi di dubbia equità nonché di palese violazione del principio federalista, legato alla valorizzazione delle risorse locali e alla capacità da parte delle due regioni di trovare da sole un accordo maggiormente rispondente alle esigenze del territorio, come del resto è già avvenuto per altri problemi.

L'atto d'imperio con cui il Governo e la sua maggioranza sono intervenuti e che ha inteso connotare politicamente una vicenda rilevante da un punto di vista economico e sociale, cambiando la decisione che fu presa a suo tempo dal Governo D'Alema di cedere l'Acquedotto pugliese all'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), rappresenta oggettivamente un colpo di mano che non affronta al meglio il nodo del problema della gestione delle risorse idriche.

L'acqua rappresenterà per il futuro sempre di più una risorsa economica fondamentale, in considerazione dei mutamenti climatici e della maggiore esigenza che si avverte per gli usi civili e produttivi.

L'Acquedotto pugliese è il principale acquedotto europeo per estensione e per numero di utenti serviti. Sin dalla sua nascita ha fornito acqua in una delle zone più aride del Paese, che oggi risulta, da studi scienti-

fici, a rischio di desertificazione. È proprio per questo che non si contesta la decisione di cedere le azioni alle regioni, ma la modalità con cui questa cessione avverrà: si escludono regioni come la Campania e il Molise, che pure immettono significative quantità di acqua nella rete dell'acquedotto e la cessione delle azioni in base alla proporzione con il numero degli abitanti penalizza poi una regione come la Basilicata, che riversa nell'Acquedotto pugliese il 70 per cento delle risorse idriche gestite dall'Acquedotto.

Per questo, il presente disegno di legge intende modificare i criteri adottati nella legge finanziaria per il 2002 in base ad un principio più equo, che tenga in considerazione il valore della risorsa gestita e non solo la semplice rete terminale della struttura.

Inoltre, si intende sollevare il problema della ristrutturazione dell'Acquedotto pugliese che in alcuni punti perde oltre la metà della risorsa circolante in rete e che purtroppo necessita di significativi investimenti che le regioni non sono in grado di fare autonomamente.

La preoccupazione è che la cessione secondo le modalità di evidenza pubblica regolate da normative nazionali e comunitarie possa non risolvere il problema che si ripercuote sui cittadini, con le razionalizzazioni della erogazione dell'acqua, e rivelarsi una semplice operazione di natura finanziaria, a vantaggio magari di gruppi stranieri.

Si ritiene quindi importante la possibilità di prevedere poteri speciali per le regioni in sede di collocamento delle azioni sul mercato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Attribuzione delle azioni alle regioni*). - 1. Compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, le azioni inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3 sono trasferite, entro il 31 dicembre 2003, alle regioni Basilicata, Puglia, Campania e Molise, con una ripartizione in proporzione alla qualità di patrimonio idrico prelevata nei rispettivi territori ed immessa nella rete dell'acquedotto. Le regioni, entro i successivi sei mesi, possono avviare la dismissione delle rispettive partecipazioni azionarie, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto della disciplina comunitaria, e possono riservarsi la maggioranza del pacchetto azionario per quanto riguarda la gestione delle risorse idriche nella costituenda società».

